Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

82/2015 Giugno/7/2015 (*) Napoli 12 Giugno 2015

L'INPS, con il messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, a seguito dell'integrazione della Gestione ex Enpals, fornisce indicazioni in merito al rilascio della procedura telematica per la richiesta del certificato di agibilità, in vigore dal 1º giugno 2015.

In particolare l'Istituto chiarisce che la richiesta di un nuovo certificato di agibilità, la modifica o la visualizzazione di una richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la "Matricola" sulla quale si intende operare e non più le posizioni identificate con "Codice Gruppo" e "Numero Attività".

Come noto, dal 1º gennaio 2015 anche la gestione ex Enpals è a carico dell'INPS e sono già state indicate dallo stesso istituto, con precedente circolare, la n. 154 del 03/12/2014, le modalità di attribuzione delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e informativi di legge.

Orbene, con il messaggio in esame l'Inps chiarisce le modalità operative per l'utilizzo della nuova procedura telematica per richiedere il c.d. certificato di agibilità.

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Nella parte introduttiva del messaggio, l'Inps ricorda quale sia la normativa di riferimento per il certificato d'agibilità, evidenziando che non essendo variata la normativa che presiede l'obbligo del possesso del certificato di agibilità a tutela dei lavoratori artisti e tecnici occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, rimangono valide le disposizioni già emanate in precedenza dall'ENPALS con la circolare n. 21 del 04/06/2002, nella quale viene esaminata complessivamente la normativa inerente al suddetto obbligo.

ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.

Il principale adeguamento della procedura per la richiesta del certificato di agibilità riguarda *la visualizzazione delle posizioni contributive* (Matricole INPS) riferite al Codice Fiscale dell'impresa, utilizzato per accedere al servizio.

Sulla base dell'elenco delle posizioni contributive visualizzato per l'impresa, la richiesta di un nuovo certificato di agibilità, la modifica (ove ricorrano le condizioni) o la visualizzazione di una richiesta già inserita, verrà effettuata selezionando la "Matricola" sulla quale si intende operare e non più le posizioni identificate con "Codice Gruppo" e "Numero Attività".

In particolare, a fronte di una richiesta di agibilità, *l'impresa potrà procedere indifferentemente all'inserimento preliminare dei "Lavoratori" oppure delle "Occupazioni"* (termine utilizzato in procedura per indicare gli eventi nei quali sono impiegati lavoratori appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947), quindi procedere con l'associazione dei lavoratori alle occupazioni, cui si riferiscono le prestazioni lavorative, avendo cura di indicare la retribuzione giornaliera e la qualifica professionale rivestita dal lavoratore.

A tal proposito si precisa che, <u>per la singola occupazione, la retribuzione</u> giornaliera indicata e la qualifica rivestita dal lavoratore dovranno essere le medesime in ogni giorno di svolgimento della prestazione.

!!! ATTENZIONE !!!

L'Inps precisa che ai fini della compilazione della richiesta del certificato di agibilità, la medesima deve essere effettuata in relazione alla singola "occupazione" svolta e che le date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale.

In particolare, nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione, intendendo in tal modo che si tratta di giorni consecutivi di prestazione.

Viceversa, nell'ipotesi in cui le giornate lavorative non si susseguano tra loro, le medesime andranno specificate singolarmente, con l'inserimento di distinti periodi.

NUOVA FUNZIONALITÀ PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DA PARTE DI LAVORATORI DELEGATI DAL DATORE DI LAVORO.

Viste le peculiari modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo e dell'esigenza di provvedere tempestivamente alla richiesta del certificato di agibilità, è stata implementata una **nuova funzionalità** nell'ambito della procedura on-line in esame che consente al **lavoratore** espressamente **delegato** dal proprio datore di lavoro o committente di richiedere per se stesso il certificato.

Il tal caso si potrà accedere ai "Servizi on line>Servizi per il cittadino" utilizzando il proprio PIN personale (profilo cittadino).

Per l'accesso al servizio, il lavoratore dovrà preventivamente inserire la matricola del datore di lavoro; l'accesso sarà subordinato al controllo, effettuato dalla procedura, dell'abilitazione del lavoratore all'inserimento delle richieste di agibilità secondo le limitazioni suddette.

Nella pratica sarà il datore di lavoro, nei confronti del quale sussiste l'obbligo di effettuare la richiesta del certificato di agibilità in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l'obbligo medesimo sia la responsabilità dell'adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica delega e di una dichiarazione di responsabilità all'Istituto, **a provvedere ad**

abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di agibilità per se stessi.

POSSIBILITÀ DI ASSOCIARE LA RICHIESTA DI AGIBILITÀ AD UNITÀ OPERATIVE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA.

E' possibile inoltre, associare la Richiesta di Agibilità ad Unità Operative della posizione contributiva (luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti) anche se, ai fini contributivi, tutti gli adempimenti fanno riferimento alla posizione contributiva (matricola) dell'impresa, e la verifica di regolarità contributiva preliminare al rilascio del certificato di agibilità riguarda la posizione aziendale nella sua interezza effettuata a livello di Codice Fiscale dell'Azienda.

VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

All'atto della richiesta, infatti, <u>la procedura telematica effettua il controllo</u> <u>in ordine alla regolarità degli adempimenti contributivi dell'impresa</u> e se dovesse risultare un debito contributivo, inibirà l'emissione del certificato, sino all'avvenuta regolarizzazione del debito, anche con pagamento rateale.

Si evidenzia che la suddetta regolarità contributiva viene effettuata a livello di Codice Fiscale dell'Azienda, pertanto concerne tutte le posizioni contributive aperte dall'impresa eventualmente anche su Gestioni diverse.

Si precisa che il rilascio del certificato di agibilità **non è inibito** dalla procedura qualora detti debiti contributivi:

- siano già interessati da un piano di dilazione di pagamento in forma rateale;
- > siano oggetto di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale;
- > siano stati oggetto di disposizioni legislative di sospensione dei pagamenti;
- > siano stati affidati all'AdR per la riscossione coattiva, ed in relazione agli stessi sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione.

INDICAZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di richiesta del Certificato di Agibilità erogato tramite la nuova procedura telematica sarà disponibile sul Sito INPS nell'ambito dei "Servizi per le Aziende e Consulenti" della sezione "Servizi On Line", a partire dal 1º giugno 2015.

Il Sevizio potrà essere raggiunto, *previa identificazione tramite PIN INPS* con profilo Aziende, Consulenti e Professionisti, attraverso il seguente percorso:

"Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, Consulenti e Professionisti"

oppure in alternativa:

"Servizi on line > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per le aziende e consulenti"

La nuova procedura telematica sarà disponibile selezionando, nel menu di sinistra della pagina del Portale "Servizi per le Aziende e Consulenti", la voce "Servizi Settore Sport e Spettacolo" e quindi direttamente la voce di sottomenu "Richiesta Agibilità".

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

A partire dalla data del 1° giugno 2015 non potranno più essere effettuate nuove richieste di agibilità con la preesistente applicazione esposta nel menu di sinistra della pagina del Portale "Servizi per le Aziende e Consulenti", sotto la voce "Richieste di agibilità e denunce on line (ante 2015)" di "Servizi Settore Sport e Spettacolo".

Ai fini della gestione del transitorio sarà comunque consentito, fino alla data del 30 giugno 2015, variare richieste di agibilità già inserite nella precedente modalità.

A partire dal 1º luglio 2015 non sarà più possibile inserire nuove date in richieste di agibilità già rilasciate per periodi non ancora decorsi a quella data, comunicate con la preesistente procedura.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC